



COMUNE DI VALSINNI

Prov. di Matera

Via Sicilia, 16 C.A.P. 75029 Tel.0835-818038 Fax 0835 0835-817714 C.F./P. IVA 00315220772

Prot. n. 76

UFFICIO TECNICO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

A richiesta del Sig.

**Ing. Michele Pignatelli in qualità di consulente tecnico nel
Concordato preventivo n. 2/2019 presso il Tribunale di Matera,
acclarata al prot. gen. di questo Ente al n.8005 in data 28.12.2020.**

VISTA la nota Sindacale n. 10/2019 Prot. 8604 del 20.12.2019;

VISTI gli atti d'Ufficio;

Il Responsabile del Servizio ing. Francesco TAGLIENTE

CERTIFICA

che il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio n. 10	particelle n. 197 e 569*****
---	------------------------------

risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO: in vigore
Regolamento Urbanistico

B) DESTINAZIONE URBANISTICA

Aree verdi incolte (macchia mediterranea) di riqualificazione dei corridoi di continuità ecologico-ambientale (CCA)

1. Sono le aree pubbliche o private che per il loro carattere di residualità e marginalità costituiscono la formalizzazione del rapporto tra insediamenti e le formazioni paesistiche ed ambientali contigue al tessuto urbano. Tali aree devono essere mantenute il più possibile naturali, e salvaguardate con interventi ordinari quali il taglio periodico delle specie infestanti, messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone, e di ordinaria coltivazione se ad uso agricolo. Non è ammesso alcun intervento di trasformazione se non compreso all'interno di progetti di opere pubbliche, o percorsi pedonali e/o ciclabili di connessione urbana.

2. In esse è possibile prevedere interventi in materia di verde, aree per lo sport, piazze, giardini pubblici, arredo urbano e, per alcune situazioni, di parchi volti ad arricchire la dotazione di aree ricreative e di vita di relazione e a qualificare l'ambiente e lo spazio urbano; l'azione combinata di tali interventi insieme a quelli relativi alla mobilità dovrà restituire al tessuto urbano condizioni di vita salubri sotto il profilo della qualità dell'aria, dell'abbattimento del rumore, della sicurezza per la mobilità pedonale ed in generale elevare la qualità della vita e dei rapporti interni alla comunità.

3. La qualificazione del paesaggio urbano, oltre agli interventi di cui sopra, è anche affidata dal RU a specifiche sistemazioni di carattere paesaggistico su aree private interstiziali o di frangia rispetto al tessuto urbano, ancorchè inedificate, ma considerate pertinenti e funzionali nella loro consistenza e suscettività di qualificazione ambientale ad una ritrovata forma e disegno urbani.

4. Per le aree non direttamente interessate da interventi di trasformazione edilizia o fondiaria potranno essere attivate idonee forme di "concertazione" fra Amministrazione comunale e privati proprietari per interventi di riqualificazione paesaggistica ed ecologica-ambientale secondo le categorie della manutenzione, del ripristino, del rinfoltimento o del nuovo impianto di strutture vegetazionali. Le modalità compositive di tali sistemazioni nonché la scelta delle essenze idonee per ogni situazione saranno oggetto di specifici approfondimenti da parte dell'Amministrazione attraverso la predisposizione di una specifica normativa che regoli i rapporti con i proprietari delle aree.

L'area è compresa nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua: b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni;

1. Definizioni:

a) le fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, sono le parti di territorio nelle quali esondano piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, di pericolosità idraulica molto elevata;

b) le fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, di pericolosità idraulica elevata;

c) le fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 500 anni, di pericolosità idraulica moderata, e le aree destinate dal Piano ad interventi di sistemazione dei corsi d'acqua per lo più da adibire a casse di espansione e aree di laminazione per lo scolmo delle piene;

La delimitazione delle fasce di cui al presente comma può essere modificata in relazione a verifiche idrauliche o a determinazioni regolamentari successive, a tempi di ritorno di diversa entità e diversi valori di portata in funzione di nuove evidenze scientifiche e di studi idrologici approfonditi, nonché a seguito della realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio.

2. *Ruolo e funzioni:* le fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 e fino a 200 anni, costituiscono l'ambito di riferimento naturale per il deflusso delle piene. Hanno la funzione del contenimento e della laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce costituite dai terrazzi connessi e dalle conoidi di deiezione e alle fasce ripariali, di salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

Le fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni costituiscono l'ambito di riferimento naturale per il deflusso delle piene eccezionali per le quali è necessario segnalare le potenziali condizioni di rischio idraulico ai fini della riduzione della vulnerabilità degli insediamenti in rapporto alle funzioni di protezione civile, soprattutto per la fase di gestione dell'emergenza.

3. *Modalità di gestione:* gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, nel rispetto della tutela paesaggistica, sono:

a) interventi finalizzati al risanamento di situazioni di squilibrio naturali o generate da interventi antropici, di protezione di sovrastrutture di particolare valore purché gli stessi prevedano opere o interventi non strutturali che salvaguardino gli equilibri della rete a monte ed a valle del tronco in cui si interviene;

b) interventi di sistemazione idraulica: rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali, interventi specifici finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio;

c) interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;

d) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:

dl) nelle fasce ripariali valgono le disposizioni di cui all'art.41, comma 1 e 2, del D.Lgs 152/99;

d2) nelle aree, esterne alle fasce ripariali, costituite da terrazzi e dalle conoidi di deiezione, permeabili e quindi di alta vulnerabilità: mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti, introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata, con esclusione dello spandimento di liquami zootecnici, azioni di salvaguardia della ricarica delle falde di pianura e protezione delle aree umide;

d3) nelle aree rientranti nelle fasce inondabili, con la esclusione di quelle di cui alle lett. dl) e d2), mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie.

e) interventi per la demolizione e conseguente risanamento dell'area per manufatti per i quali è prevista la rilocalizzazione.

Gli interventi indicati nelle presenti modalità di gestione devono essere compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali dei luoghi e devono privilegiare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

4. *Prescrizioni:* le fasce di territorio di pertinenza fluviale sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali immediatamente vincolanti, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

a) non sono consentiti interventi che comportino una riduzione o una parzializzazione della capacità di invaso;

b) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere;

c) non è consentita la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ivi incluse discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;

d) non è consentito il deposito temporaneo conseguente e connesso ad attività estrattive ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco;

e) in presenza di argini non sono consentiti interventi o realizzazione di strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato arginale, scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità degli argini;

f) sono consentiti gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento;

g) non è compatibile la realizzazione di fasce di pertinenza dei corsi d'acqua di qualsiasi tipo di manufatto a caratteri pubblicitari o riproduttivi (se a scopo commerciale); Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

h) relativamente ai manufatti edilizi esistenti sono consentiti i seguenti interventi a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

h1) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

h2) gli interventi di manutenzione ordinaria (art.31, comma 1, lett.a), L.457/78);

h3) gli interventi di manutenzione straordinaria (art.31, comma 1, lett.b), L.457/78);

h4) gli interventi di restauro e risanamento conservativo (art.31, comma 1, lett.c), L.457/78);

h5) gli interventi di manutenzione e di consolidamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purchè non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

h6) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico;

h7) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario purchè siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area;

h8) cambiamenti di destinazione d'uso che non comportino aumento delle condizioni di rischio.

Gli interventi di cui al punto f) si applicano alle sole fasce comprese fra quella con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni; gli interventi di cui ai punti h7) e h8) si applicano ai soli manufatti edilizi esistenti ubicati nelle fasce comprese tra quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni.

L'attuazione degli interventi di cui al comma 3, lettere a, b e c, dovrà essere supportata da un adeguato studio di compatibilità idraulica da presentare all'Amministrazione Comunale e agli Uffici Regionali competenti ai fini del rilascio di eventuali nulla osta, pareri e autorizzazioni.

Gli interventi di cui alle lettere h3 (qualora riguardino parti strutturali dei manufatti), h4, h5, h6, e h7, di cui al presente comma, a richiesta dell'Amministrazione Comunale e degli Uffici Regionali competenti, dovranno essere supportati da uno studio di compatibilità idraulica.

VALSINNI, 4 Gennaio 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Francesco TAGLIENTE

